

## L'INPS, applicando la Legge di bilancio, ricalcola dal 1 Aprile la perequazione delle pensioni

**Ai pensionati che nel 2019 beneficiano di un importo di pensione complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo è stata ricalcolata la pensione con criteri penalizzanti.**

L'INPS con la [circ. n. 44 del 22-03-2019](#), comunica il **ricalcolo**, dal prossimo mese di aprile, della **perequazione pensionistica** applicando i criteri di rivalutazione annuale previsti dall'articolo 1, comma 260 Legge di bilancio per il 2019. E' stato così introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato in sede di rinnovo delle pensioni per il 2019, comunicato con la [circ. n. 122 del 27-12-2018](#). Per effetti di ciò, l'INPS ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019, effettuando una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova previsione normativa.

L'operazione ha interessato i **trattamenti di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo**. Per importo complessivo lordo s'intende la **somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare**, erogate sia dall'Inps che dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati, assoggettabili al regime della perequazione cumulata. Dal ricalcolo, l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici dovuto da gennaio 2019, risulterà inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma. Le posizioni interessate dal ricalcolo sono circa 5,6 milioni. Per circa 2,6 milioni delle posizioni interessate la variazione media mensile dell'importo lordo risulta di 28 centesimi. Nei mesi successivi l'Istituto comunicherà le

### In questo numero:

*INPS: Ricalcolo della perequazione per pensioni superiori a tre volte il Trattamento Minimo,*

*INPS: Quota 100 prime liquidazioni con decorrenza 01 Aprile,*

*Regione Lombardia: Gratuità dei Certificati medici per accertamento invalidità civile,*

*INCA: Indicazioni operative sull'invio telematico dell'Assegno al Nucleo Familiare,*

*INCA-NIDIL: Assegni al nucleo familiare anche per i lavoratori somministrati in disponibilità (dunque per i periodi non lavorati),*

*INPS: prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici,*

*Immigrazione.*

L'INPS, con apposita circolare, illustra il meccanismo di applicazione della perequazione automatica, previsto dall'ultima legge di bilancio. Le pensioni interessate sono quelle di importo superiore a tre volte il trattamento minimo.

modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019.

**Non sono interessate dalla rimodulazione della perequazione** i seguenti trattamenti:

- le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi);
- le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
- l'indennità integrativa speciale;
- le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

I nuovi criteri di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in vigore per il periodo 2019-2021, basati sul meccanismo stabilito dall'art. 34, c. 1, della L. 448/1998, sono già stati pubblicati sulla NI n. 231 del 09-01-2019. Per comodità riproponiamo la tabella riassuntiva.

Importo pensione	% perequazione	% dell'aumento
Fino a € 1.522,26	1,1%	100%
da € 1.522,27 a € 2.029,68	1,067%	97%
da € 2.029,69 a € 2.537,10	0,847%	77%
da € 2.537,11 a € 3.044,52	0,572%	52%
da € 3.044,53 a € 4.059,36	0,517%	47%
da € 4.059,37 a € 4.566,78	0,495%	45%
oltre € 4.566,79	0,440%	40%

Da ultimo segnaliamo che nella circolare l'INPS ha ripubblicato l'[allegato n. 2](#) con il **riepilogo delle tabelle aggiornate per l'anno 2019**.

### INPS: Quota 100, decorrenza 01 Aprile i primi dati

L'INPS ha anticipato il Parlamento e, prima della conversione in legge del Decreto n. 4/2019, ha provveduto a **liquidare il primo lotto di pensioni Quota 100**. Ecco una sintesi dei dati utili ad interpretare la valenza della nuova norma:

Pensioni Quota 100 liquidate con decorrenza 01 Aprile		26.831
<b>Età richiedenti</b>	<b>Numero</b>	<b>%</b>
62 anni	7.099	26,5%
63 anni	7.675	28,6%
64 anni	5.764	21,5%
65 anni	4.303	16,0%
66 anni	1.990	7,4%

### Rappresentanza di Genere

Uomini	23.966	89,3%
Donne	2.865	10,7%

### Numeri per Aree Geografiche

Nord Ovest	6.775	25,35
Nord Est	4.672	17,4%
Centro	6.389	23,8%
Sud e Isole	8.791	33,4%
Estero	24	1,3%

### Importo della Pensione

< € 500,00	114	0,4%
€ 500 - € 1.000	4.815	17,9%
€ 1.000 - € 1.500	12.234	45,6%
€ 1.500 - € 2.000	5.665	21,1%
€ 2.000 - € 3.000	3.642	13,6%
> € 3.000	361	1,3%

### Regione Lombardia: gratuità dei certificati medici per accertamento invalidità civile

Una **circolare ospedaliera della Regione Lombardia** del 25 Maggio 2018 invita i medici specialisti a non chiedere compensi per la compilazione dei **certificati medici per la verifica dello stato di invalidità civile**.

E' quanto ha rivelato in un [articolo del 02 Aprile](#) il Corriere della Sera scopercchiando il vaso di pandora. La disposizione è stata introdotta con il decreto ministeriale del 12-01-2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18-03-2017) che ha aggiornato le **prestazioni sanitarie da garantire ai pazienti in modo gratuito** con il servizio sanitario nazionale, i cosiddetti **LEA** (Livelli essenziali di assistenza).

Si tratta di una **norma ignorata**, nessuno sinora ha tenuto conto di quanto a suo tempo aveva esplicitato il Ministero della Salute: **...Vanno assicurati in maniera gratuita sia il certificato sia gli accertamenti medici legali collegati**.

In realtà solo una minoranza di specialisti ospedalieri, è chiamata a compilare gratuitamente il certificato, offrendo un servizio ai pazienti. La quasi totalità di cittadini continua per abitudine e comodità a rivolgersi ai **medici di famiglia**. Le **tariffe**, del tutto legittime, variano da € 60,00 a € 150,00 con una media che si attesta attorno a € 80,00.

Sistemare la questione spetta ora a **Regione Lombardia**. La Giunta dovrebbe attivare tempestivamente una **convenzione con i medici di base**, come avviene già per altre certificazioni, in modo che questa prestazione sia **sempre gratuita**. Inoltre andrebbero sollecitati gli specialisti ospedalieri perché, dove possibile, provvedano loro direttamente così da evitare agli utenti disagi e costi. Se ciò non avverrà, **migliaia di persone disabili** in Lombardia **continueranno a pagare cifre consistenti per un passaggio burocratico**, nonostante la gratuità sia prevista dalla normativa nazionale.

## INCA: Indicazioni operative sull'invio telematico dell'Assegno al Nucleo Familiare

Nello scorso numero di NI avevamo informato della decisione INPS, formalizzata con la [circ. n. 45 del 22-03-2019](#), che ha previsto, a partire dal 01 Aprile 2019, l'esclusivo utilizzo della modalità telematica per la presentazione della **domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF)** per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Una novità di non poco conto che inciderà pesantemente nell'organizzazione del sistema servizi dell' INCA e delle strutture CGIL.

INCA Nazionale ha fornito alle strutture le prime indicazioni operative, chiarendo che **la prestazione potrà essere inviata in cooperazione applicativa**. Si tratta di una tecnologia già in uso che consente l'invio delle domande tramite il software gestionale Siinca3, senza necessità di accedere direttamente al portale INPS.

Questa modalità, molto utile sul piano operativo, richiederà però tempi di realizzazione da quantificare. Nel frattempo è possibile **inviare le domande utilizzando la procedura online INPS**.

INCA ha raccomandato **di registrare a partire dal 01 Aprile le pratiche ANF** in Siinca3 utilizzando i seguenti codici: **A 18 04** Assegno al nucleo familiare lavoratori dipendenti, mentre bisognerà **a chiudere tutte le pratiche aperte fino al 31 marzo 2019 con il codice I 18 02**.

Le pratiche registrate con il nuovo codice seguiranno la regola delle **prestazioni in Convenzione con il Ministero** (Addendum) ovvero **gratuite per gli iscritti e a pagamento (€ 20,00) per i non iscritti**.

**Inca Lombardia** ha fornito a tutte le proprie strutture **un modello di liberatoria** da far sottoscrivere agli utenti in occasione dell'inoltro delle domande.

## INCA-NIDIL: Assegni al nucleo familiare anche per i lavoratori somministrati in disponibilità (dunque per i periodi non lavorati)

Grande successo ottenuto in tema di tutela individuale da parte della CGIL di Bergamo, in collaborazione con INCA.

Dopo un lungo contenzioso giudiziario la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha sancito con la [sentenza n. 6870 dell'8 marzo 2019](#) il **diritto all'assegno al nucleo familiare per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato, anche nei periodi di fruizione dell'indennità di disponibilità** (cioè nei periodi di disponibilità).

Vengono così riconosciute le ragioni di NIDIL-CGIL di Bergamo che, nel contenzioso attivato a favore di un lavoratore somministrato, ha sempre sostenuto **l'infondatezza della posizione dell'INPS**, la quale nel tempo ha di fatto discriminato i lavoratori in somministrazione rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati.

L'azione di tutela, iniziata più di nove anni fa, è stata curata da Nidil CGIL di Bergamo in collaborazione con INCA.

Questo pronunciamento consente a chi si **trovi a lavorare a tempo indeterminato per le Agenzie per il lavoro a percepire l'assegno al nucleo familiare nei periodi di disponibilità**.

E' stata superata la **posizione restrittiva dell'INPS** che in questi anni ha negato il diritto all'assegno, ritenendo che in assenza di svolgimento dell'attività lavorativa, **l'indennità percepita dai lavoratori a titolo di disponibilità non avesse natura retributiva** e, di conseguenza, non fosse applicabile la disciplina.

La Cassazione, ha invece enunciato il principio secondo cui il rapporto giuridico fra l'Agenzia per il lavoro e il lavoratore si realizza anche nei periodi di disponibilità. Confermata così la natura retributiva dell'indennità di disponibilità, peraltro già gravata da contribuzione previdenziale piena.

Ora si auspica che **l'INPS recepisca al più presto la decisione della Corte di Cassazione**, riformando il proprio approccio interpretativo e ristorando nel loro diritto tutti quei lavoratori che nel corso di questi anni hanno subito una grande ingiustizia.

## INPS: prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici

L'INPS ha emanato la [circolare n. 47 del 28-03-2019](#), con la quale fornisce le istruzioni per il prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici, ai sensi dell'art. 1, c. 277, della legge di bilancio 2019.

Le domande respinte dall'Inps lo scorso anno per via dell'applicazione della speranza di vita Istat saranno riesaminate d'ufficio.

A beneficiarne di questa novità interpretativa saranno i **lavoratori dipendenti poligrafici di imprese** del settore editoriale e **stampatrici di periodici** assicurati presso l'AGO che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la **causale di crisi aziendale**.

Ai fini dell'accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in **cassa integrazione guadagni straordinaria** in forza di **accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015**, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l'attività lavorativa dipendente **a tempo indeterminato**.

La modifica normativa ha in sostanza **esentato** i soggetti sopra descritti **dall'applicazione della speranza di vita** a partire dal 1° gennaio 2013.

A seguito della novità l'INPS informa che potranno accedere alla salvaguardia i lavoratori che hanno maturato **32 anni di contribuzione entro il 31 maggio 2017 in costanza di CIGS**. Resta fermo che l'anzianità contributiva in possesso viene aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni (1820 settimane contributive).

Le sedi INPS provvederanno d'ufficio a riesaminare le domande a suo tempo respinte a causa del mancato raggiungimento del requisito aumentato dalla speranza di vita.

## Reddito di cittadinanza

### Requisiti aggiuntivi per i cittadini stranieri

La Legge di conversione del D.L. n. 4/2019, approvata definitivamente dal Senato il 27.03.2019, ha introdotto i seguenti commi all'articolo 2: "... **comma 1-bis.** Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al **comma 1, lettera b)**, del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, **i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

**comma 1-ter.** Le disposizioni di cui al **comma 1-bis non si applicano:** a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo **status di rifugiato politico;** b) qualora **convenzioni internazionali dispongano diversamente;** c) nei confronti di cittadini di **Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni** di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE**, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013» ...". Si segnala inoltre che l'**art. 2 comma 1 lettera b) numero 2** è stato così modificato: "...con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere ... un valore del patrimonio immobiliare **in Italia e all'estero**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000..."

### Vigevano discrimina come Lodi

#### Isee e prestazioni sociali per i cittadini stranieri

Analogamente a quanto accaduto per il Comune di Lodi, con l'[ordinanza del 27.03.2019](#), il Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato "...il **carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Vigevano** consistente nell' aver approvato e posto in

esecuzione la **delibera di Giunta n. 51 del 4-10- 2017**, nella parte in cui ha previsto che **il cittadino extra UE non possa accedere a prestazioni sociali agevolate mediante presentazione del modello ISEE al pari del cittadino italiano**, ma debba integrarlo con "certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore in Italia". Il Tribunale ha ordinato al Comune di Vigevano "...**di cessare il comportamento discriminatorio e pertanto di revocare o modificare la delibera di Giunta comunale numero 51/17 nelle parti sopraindicate**, in modo da **consentire ai cittadini di paesi extra UE di accedere a prestazioni sociali agevolate, mediante presentazione dell'ISEE alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani...**".

### L'immatricolazione degli studenti stranieri residenti all'estero

#### Le disposizioni vigenti per l'anno accademico 2019-2020

Il 7 marzo si sono aperte le **preiscrizioni dall'estero alle università, alle accademie e ai conservatori italiani** per l'anno accademico 2019/2020. E' una **procedura riservata ai cittadini extra Ue** che vivono ancora nei Paesi d'origine. Quelli che già sono regolarmente in Italia possono, invece, iscriversi a parità di condizioni con italiani e comunitari. Attraverso il [sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca \(Miur\)](#) è possibile scoprire il **contingente di posti riservato agli studenti stranieri che arriveranno dall'estero** in ogni corso degli [atenei](#) e delle istituzioni di [Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica \(Afam\)](#). Una volta scelta la propria destinazione, le aspiranti matricole avranno **tempo fino al 24 luglio per presentare le domande di preiscrizione** presso i consolati d'Italia nei loro Paesi. I consolati gireranno le domande a università e istituzioni Afam e ad agosto pubblicheranno l'elenco degli ammessi, quindi rilasceranno i **visti d'ingresso**, che consentiranno agli ammessi di **venire in Italia a sostenere il test di italiano** (obbligatorio quasi per tutti) e i **test di ammissione delle facoltà a numero chiuso. Solo chi supererà il test potrà completare l'iscrizione**, iniziare a frequentare le lezioni e restare Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio. Sul [sito del Miur](#) è spiegata nel dettaglio tutta la procedura e sono disponibili i moduli per le domande e il calendario degli adempimenti (Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)